



INTESA  SANPAOLO

mail: segreteria@fabintesasanpaolo.org
www.fabintesasanpaolo.eu

Welfare

Tassazione del capitale del fondo pensione complementare in caso di cessazione dal lavoro per pensionamento



Introduzione

Al momento del **pensionamento** è possibile **richiedere la prestazione** del Fondo Pensione a Contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, **compilando il modulo** reperibile sul sito del fondo stesso.

Tassazione del capitale del fondo pensione complementare in caso di cessazione dal lavoro per pensionamento

Prestazione in forma di capitale

Il **riscatto** della prestazione in forma di capitale è **sempre possibile** per i cosiddetti "**VECCHI ISCRITTI**", ovvero gli aderenti ad una forma di previdenza complementare **prima del 29 aprile 1993** che non hanno mai riscattato interamente la propria posizione.

Per quanto riguarda i "**NUOVI ISCRITTI**", ovvero coloro i quali hanno aderito ad un Fondo Pensione in **data successiva al 29 aprile 1993**, la normativa prevede che **almeno metà del montante maturato debba essere convertito in rendita**.

La normativa prevede anche che **in caso di rendite di modesta entità** (è considerata di modesta entità la rendita vitalizia **inferiore al 50% dell'assegno sociale derivante dal 70% del montante**) anche per i nuovi iscritti sia possibile capitalizzare l'intera posizione.

Per semplicità possiamo dire che **la capitalizzazione totale è possibile** tutte le volte che il capitale finale, al lordo anche delle anticipazioni già erogate, è inferiore ai seguenti importi:

Età	Maschio	Femmina
60	84.800 €	94.300 €
65	73.200 €	83.000 €
68	66.200 €	76.000 €

Gli importi indicati in tale tabella sono significativi anche per i **vecchi iscritti**: infatti se il **montante accumulato dal 1.1.2007 in avanti** supera i plafond sopra indicati, **il riscatto dell'intera posizione genera aggravii fiscali** tali da poter rendere conveniente riscattare l'intero montante maturato fino al 2006 e solo il 50% del montante maturato dal 1.1.2007 in poi.

Tassazione del capitale del fondo pensione complementare in caso di cessazione dal lavoro per pensionamento

La scelta è **facoltativa** e si esercita tramite il modulo di richiesta di erogazione della prestazione con la scelta di **applicazione o di non applicazione** dell'articolo 11 del D.lgs. 252/2005:

- in caso di scelta di **applicazione dell'articolo 11 del D.lgs. 252/2005** l'aderente sceglie di essere contattato dal Fondo qualora l'ammontare del capitale accumulato post 1.1.2007 **sia superiore** agli importi riportati nella tabella precedente, consentendo all'iscritto di scegliere di ricevere il montante accumulato post 2007 in rendita e non in capitale per accedere alla tassazione agevolata
- in caso di scelta di **NON applicazione dell'articolo 11 del D.lgs. 252/2005**, l'aderente opta per l'erogazione dell'intera posizione in forma di capitale **nonostante l'applicazione del meno favorevole regime fiscale.**

Qualora **non fosse normativamente possibile** procedere all'erogazione dell'intera posizione in forma di capitale, **il Fondo contatterà l'aderente** per invitarlo a scegliere la tipologia di rendita da erogare tra le varie possibili.



fabi

Tassazione del capitale del fondo pensione complementare in caso di cessazione dal lavoro per pensionamento

Tassazione in caso di prestazione in forma di capitale

Applicando un principio tributario generale, il **montante accumulato** nel corso della partecipazione al Fondo **viene tassato in base alle regole fiscali vigenti al momento** dei versamenti contributivi (c.d. **tassazione pro-rata**).

In dettaglio si **distinguono tre componenti o periodi di maturazione**, in cui vengono applicate regole di tassazione diverse:

- **M1- montante accumulato fino al 31.12.2000:** tassazione separata con **ALIQUOTA TFR**, determinata dal datore di lavoro.
- **M2- montante accumulato dal 1.1.2001 al 31.12.2006:** tassazione separata con **ALIQUOTA INTERNA AL FONDO** che come minimo risulta essere del 23%.
Tecnicamente si ottiene utilizzando **criteri simili a quello con cui viene calcolata l'aliquota del TFR**: si deve moltiplicare il montante considerato per 12 e successivamente si divide il risultato per il numero di anni di partecipazione al Fondo nel periodo considerato. Sull'imponibile così ottenuto si applicano le aliquote della tassazione IRPEF, ottenendo un'imposta che corrisponde all'aliquota interna al Fondo.
- **M3- montante accumulato dal 1.1.2007 in avanti:** ritenuta a titolo di imposta **pari al 15% ridotta di 0,30% per ogni anno di iscrizione** al sistema della previdenza complementare **fino ad un minimo del 9%**.

NOTA BENE: eventuali anticipazioni pregresse sono imputate a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo, quindi gli importi anticipati sono imputati a partire da M1.

Tassazione del capitale del fondo pensione complementare in caso di cessazione dal lavoro per pensionamento

Tassazione: tabelle riassuntive

TASSAZIONE AGEVOLATA VECCHI ISCRITTI CON OPZIONE ART. 11 DLGS 252/2005

PERIODO DI RIFERIMENTO E IMPONIBILE	M1 (al netto delle quote esenti e dei rendimenti tassati al 12.50%)	M2 (al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti)	M3 (al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti)
TIPO DI TASSAZIONE	Aliquota TFR	Aliquota interna al Fondo (minimo 23%)	Aliquota del 15% ridotta fino al 9%

TASSAZIONE VECCHI ISCRITTI SENZA OPZIONE ART.11 DLGS 252/2005 (CON M3 SUPERIORE AGLI IMPORTI RIPORTATI IN TABELLA CHE SCELGANO L'INTERA PRESTAZIONE IN CAPITALE)

PERIODO DI RIFERIMENTO E IMPONIBILE	M1 (al netto delle quote esenti e dei rendimenti tassati al 12.50%)	M2 + M3 (montanti inclusivi dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti)
TIPO DI TASSAZIONE	Aliquota TFR	Aliquota interna al Fondo

TASSAZIONE NUOVI ISCRITTI

PERIODO DI RIFERIMENTO E IMPONIBILE	M1 (al netto della quota esente e della franchigia TFR) + M2 (al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti)	M3 (al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti)
TIPO DI TASSAZIONE	Aliquota interna al Fondo	Aliquota del 15% ridotta fino al 9%

Tassazione del capitale del fondo pensione complementare in caso di cessazione dal lavoro per pensionamento

Informazioni Varie

Si consiglia di trasmettere il modulo di richiesta per la prestazione del Fondo Pensione **almeno 30 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro** per permettere all'Azienda di effettuare l'ultima contribuzione di conguaglio.

Si ricorda che la **posizione individuale**, anche **dopo la cessazione del rapporto di lavoro**, **può essere mantenuta presso il fondo pensione** e, in qualsiasi momento successivo, l'aderente può richiedere l'erogazione della prestazione o il trasferimento ad altra forma di previdenza.



Tassazione del capitale del fondo pensione complementare in caso di cessazione dal lavoro per pensionamento

Fonti normative

- Decreto Legislativo n° 252 del 2005
- Statuto Fondo Pensione Complementare Gruppo ISP

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti invitiamo a contattare il tuo sindacalista di riferimento o scrivere direttamente al nostro [SPORTELLO NORMATIVA](#)



Seguici su

Facebook

e metti "Mi Piace" alla nostra pagina

[puoi farlo subito cliccando qui](#)

The image features a large, stylized logo for 'fabi' in a light blue, rounded font. The logo is centered within a white circle that has several light blue, teardrop-shaped petals radiating from its edge, resembling a sun or a flower. The background of the entire page is white.